



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21

Originale

del 29/02/2024

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. RECEPIMENTO CHECK LIST FINALIZZATE ALLA CONFIGURABILITÀ DI CASI DI IRREGOLARITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL PIANO E MODIFICA ART. 2 PROTOCOLLO.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 8

L'anno 2024 il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 16:15 nella sede comunale, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

CASATI EZIO	SINDACO	Presenti
DI MAIO GIOVANNI	VICESINDACO	NO
CANIATO ANTONELLA MARIA	ASSESSORE	SI
VARISCO ANNA	ASSESSORE	Presente da remoto
SCORTA MICHELA	ASSESSORE	SI
ROSSETTI GIORGIO	ASSESSORE	SI
MAPELLI PAOLO	ASSESSORE	Presente da remoto
		NO

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE Dr. DI RAGO VINCENZO.

DI MAIO GIOVANNI, nella sua qualità di VICESINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

NRROGGETTO:	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PNRR, DEL PNC E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. RECEPIMENTO CHECK LIST E MODIFICA ART. 2 PROTOCOLLO.
-------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Segreteria Generale.

PREMESSO che con Delibera n. 95 del 07/09/2023 la Giunta Comunale ha approvato un Protocollo d'intesa tra il Comune di Paderno e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano con lo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di finanziamento del PNRR, del relativo Fondo Complementare nonché ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Paderno Dugnano;

VISTO che in data 22 gennaio 2024 il Comando provinciale di Milano ha inviato una proposta di modifica all'art. 2 del Protocollo di cui all'oggetto per il quale, allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'accordo stesso, saranno convocate, ogni qual volta si renda necessario, apposite riunioni di coordinamento con partecipazione dei referenti, nonché tavoli tecnici per il coordinamento delle attività e delle procedure volte a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive delle attività previste (all.1);

VISTO, inoltre che sempre il Comando provinciale ha trasmesso le *Check list* presentate nel corso dell'incontro tenutosi in data 2 febbraio u.s. presso la sede del Nucleo di Polizia Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, che:

- costituiscono un quadro riassuntivo e descrittivo dei principali indici di rischio di frode – messo a punto soprattutto sulla scorta dell'esperienza investigativa dei militari della Guardia di Finanza – finalizzato a orientare le prime valutazioni delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, in modo uniforme, in ordine all'astratta configurabilità di casi di irregolarità nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Piano, sia nell'ambito delle procedure di erogazione degli incentivi che in quelle relative all'esecuzione di opere pubbliche e fornitura di servizi;
- contribuiscono alla concreta attuazione delle linee programmatiche delineate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che possano agevolare l'emersione di comportamenti anomali o illeciti, mediante il ricorso a strumenti condivisi di immediato utilizzo, prevedendo 29 indicatori di possibile anomalia suddivisi in 5 macro categorie (all.2);

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse";

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 2013/1296, (UE) n. 2013/1301, (UE) n. 2013/1303, (UE) n. 2013/1304, (UE) n. 2013/1309, (UE) n. 2013/1316, (UE) n. 2014/223, (UE) n. 2014/283 e la decisione 2014/541/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 2012/966;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione 2021/C 121/01;

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale e europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR; **VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (come modificato dal DPR 81/2023), avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in

particolare: - all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea; - all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/660 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VALUTATA l'opportunità:

- di recepire la proposta di modifica all'art. 2 del Protocollo di cui all'oggetto per le motivazioni espresse in premessa;

- di recepire le suddette check list fermo restando quanto già disciplinato nella circolare n.1/2023. controlli di regolarità amministrativa successiva sugli atti riguardanti misure PNRR - art. 147-bis del TUEL (art.2).

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013 di approvazione e le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2021 e n. 197 del 22/12/2022 di aggiornamento del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 12 del 01/02/2024 di approvazione del PIAO 2023/2025 (che contiene la sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”);

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del Direttore del settore Economico/Finanziario e servizi Informatici in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

delibera

- 1) di recepire la proposta di modifica all’art. 2 del Protocollo di cui all’oggetto per il quale, allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell’accordo stesso, saranno convocate, ogni qual volta si renda necessario, apposite riunioni di coordinamento con partecipazione dei referenti, nonché tavoli tecnici per il coordinamento delle attività e delle procedure volte a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive delle attività previste (all.1);
- 2) di recepire le *check list* trasmesse dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano (all. 1), che verranno utilizzate, nell’ambito dell’accordo citato in premessa allo scopo di fornire *input* informativi qualificati di cui il Comune sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, in particolare i dati relativi a interventi, misure, progetti finanziati dal PNRR/PNC che risultino potenzialmente esposti a criticità (all.2);
- 3) di trasmettere le *check list* a tutti i dirigenti/responsabili di servizio e ufficio con l’invito a tenerne debito conto nell’ambito delle procedure relative all’erogazione degli incentivi e all’esecuzione di opere pubbliche e fornitura di servizi, finanziate mediante risorse derivanti dal PNRR;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione del sito comunale denominata “attuazione misure PNRR”.

Preso atto del parere in merito formulato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- **di approvare la su indicata proposta,**
- **di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano SEGRETERIA GENERALE	XIBILIA PAOLA MARIA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	DAL GRANDE RAFFAELLA
Responsabile del procedimento: DAL GRANDE RAFFAELLA - data proposta 26/02/2024	

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. RECEPIMENTO CHECK LIST FINALIZZATE ALLA CONFIGURABILITÀ DI CASI DI IRREGOLARITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL PIANO E MODIFICA ART. 2 PROTOCOLLO.

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 26/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
XIBILIA PAOLA MARIA

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

Letto e firmato.

**IL VICESINDACO
DI MAIO GIOVANNI**

**IL VICESEGRETARIO GENERALE
DR. DI RAGO VINCENZO**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 29/02/2024

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. RECEPIMENTO CHECK LIST ESECUTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONFIGURABILITÀ DI CASI DI IRREGOLARITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL PIANO E MODIFICA ART. 2 PROTOCOLLO.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 06/03/2024

**IL VICESEGRETARIO GENERALE
DR. DI RAGO VINCENZO**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



All.1 proposta di modifica

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE MILANO
Ufficio Operazioni – Sezione Programmazione Operativa
Via Valtellina n. 3 – 20159 Milano – Tel. 028283 / Fax 0282832815
e-mail MI055.protocollo@gdf.it – mi0550000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza	
	Prot: 0042088/2024 Data: 22/01/2024 Tipo: Uscita AOO: Lombardia UOR: MI055

/215

Oggetto: protocollo d'intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

AL COMUNE DI

PADERNO DUGNANO

Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

1. Tenuto conto di quanto emerso nella prima fase di applicazione dell'accordo in oggetto, si propone di modificare, in analogia a quanto già convenuto con altri enti locali, l'articolo 2 del protocollo, così come indicato nell'allegata bozza di addendum.
2. In caso di favorevole avviso, si procederà, secondo le modalità che saranno concordate, alla firma digitale del documento che diventerà parte integrante del protocollo.
3. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Gen. B. Francesco Mazzotta)



BOZZA DI ADDENDUM AL

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA.

PREMESSO che al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di finanziamento del PNRR, del relativo Fondo Complementare nonché ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune, il Comune di Paderno Dugnano ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto in data 28 settembre 2023 uno specifico Protocollo d'Intesa;

VISTO l'art. 6 del Protocollo,

il Comune di Paderno Dugnano, legalmente rappresentato dal Sindaco, e la Guardia di Finanza - Comando Provinciale Milano, legalmente rappresentata dal Comandante Provinciale,

CONVENGONO

di modificare l'art. 2 comma 2 come segue:

“Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, saranno convocate, ogni qual volta si ritenga necessario, apposite riunioni di coordinamento con partecipazione dei referenti individuati sul piano programmatico, nonché tavoli tecnici partecipati dai referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure, volti a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive di cui al successivo articolo 3.”

per
IL COMUNE
DI PADERNO DUGNANO

F.to digitalmente
IL SINDACO DEL COMUNE
DI PADERNO DUGNANO
(Ezio Casati)

per
IL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI MILANO

F.to digitalmente
IL COMANDANTE
(Gen. B. Francesco Mazzotta)



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE MILANO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Check list a supporto dell'attività di valutazione del rischio di frodi nel PNRR

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo (SI), negativo (NO) o se il dato non è applicabile (N.A.). Nel campo note vengono fornite alcune precisazioni tese a facilitare la corretta interpretazione dell'indicatore di anomalia corrispondente. In calce al prospetto è riportato il dato riepilogativo.

INDICATORI DI POSSIBILI ANOMALIE		SI	N.A.	NO	Note
INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALLE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
1. ASPETTI AFFERENTI AL PROFILO SOGGETTIVO DEGLI OPERATORI ECONOMICI					
a. elementi riguardanti il ciclo di vita aziendale					
(1)	Impresa costituita o che ha variato l'oggetto sociale e/o la tipologia dell'attività economica svolta in prossimità o in concomitanza dell'avvio della procedura di aggiudicazione dell'appalto.				L'avvio e/o la modifica dell'attività d'impresa potrebbe essere preordinato al solo accesso alla procedura di gara per finalità illecite. Le informazioni di interesse possono essere rilevate dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis dell'editore Bureau van Dijk.
(2)	Impresa coinvolta in operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) o di ristrutturazione aziendale (cessione, affitto d'azienda o di un ramo di essa), prima o subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto o in particolari momenti dell'esecuzione contrattuale (ad esempio, in prossimità di varianti in corso d'opera, oppure della cessazione del rapporto contrattuale).				L'attenzione può essere focalizzata sulle operazioni che appaiono poste in essere al solo scopo di creare i presupposti per accedere alla procedura di gara, per finalità illecite, anche mediante imprese strumentalmente rilevate, in tutto o in parte. Le informazioni necessarie sono ricavabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(3)	Stato anomalo di attività desunto dai registri camerali.				Si tratta dei casi di cessazione, inattività, liquidazione, fallimento e custodia giudiziaria. Le informazioni sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
b. elementi riferibili alla struttura dell'impresa					
(1)	Impresa con un volume d'affari limitato e/o con un capitale sociale/patrimonio netto minimo, che partecipa alla procedura di aggiudicazione di un appalto di importo rilevante.				Sono circostanze che inducono a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali. Le informazioni necessarie sono rilevabili dalla consultazione del Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(2)	Impresa senza una sede operativa in Italia, oppure (in specie se di piccole dimensioni) localizzata lontano dal luogo di esecuzione dell'appalto.				Tali circostanze potrebbero risultare incoerenti con l'esecuzione dell'appalto. Le informazioni necessarie sono rilevabili dalla consultazione del Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(3)	Impresa amministrata e/o partecipata da soggetti particolarmente giovani o, al contrario, in età avanzata.				Si può, ad esempio, porre maggiore attenzione ai soggetti di età minore di 25 anni o maggiore di 75. Una verifica preliminare potrebbe consentire di individuare i cosiddetti "prestanome", specialmente nel caso in cui emergano elementi che inducono a dubitare delle capacità economiche e/o professionali. In questo caso, andrà inoltre verificata la riconducibilità al medesimo soggetto di altre imprese che hanno avuto accesso a fondi pubblici. Tale ultima circostanza può essere rilevata dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite in ulteriori soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis. Parallelamente, potrebbe essere utile approfondire il profilo soggettivo della persona sostituita, al fine di rilevarne l'eventuale perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, le notizie apprese da "fonti aperte", inerenti alla commissione di reati contro la P.A.).
(4)	Impresa amministrata e/o legalmente rappresentata da soggetti che hanno ricoperto incarichi analoghi in una o più società caratterizzate da periodi di attività relativamente brevi.				Una verifica preliminare potrebbe consentire di individuare i cosiddetti "prestanome abituali". In questo caso costituirebbe un ulteriore elemento di rischio il fatto che le imprese ad essi formalmente riconducibili risultino avere la medesima sede legale e/o abbiano percepito fondi pubblici. Tale ultima circostanza può essere rilevata dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite in più soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.

(5)	Impresa collegata a complesse o anomale strutture di controllo societario, con holding estere e/o aventi sede in Paesi ad alto rischio di riciclaggio e/o in territori a fiscalità privilegiata.				Tali circostanze potrebbero essere sintomatiche di una pianificazione fiscale aggressiva, specialmente se vengono presentati documenti o garanzie attestanti cospicue disponibilità finanziarie in quei Paesi. Particolare attenzione merita la presenza nella catena di controllo di trust, fiduciarie, fondazioni o altri veicoli societari "opachi", che non agevolano l'identificazione del titolare effettivo, tale intendendo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la "persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
-----	--	--	--	--	--

c. elementi riguardanti la gestione dell'impresa

(1)	Impresa che presenta, nei precedenti periodi di imposta, perdite di esercizio ripetute e/o di importo considerevole in rapporto alle proprie dimensioni/volume d'affari.				Tali circostanze inducono a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(2)	Impresa con aumenti del capitale sociale in prossimità o in concomitanza dell'avvio della procedura di aggiudicazione dell'appalto.				Gli aumenti di capitale potrebbero essere fittizi e finalizzati a dimostrare l'affidabilità dell'impresa. In tal senso, possono ritenersi significativi gli aumenti deliberati con il conferimento di immobilizzazioni immateriali, specie se non strettamente inerenti all'attività svolta, oppure se provenienti da soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario o centro di interessi. Tali informazioni sono rilevabili dalla Nota integrativa al bilancio, acquisibile tramite la consultazione del Registro delle Imprese.
(3)	Impresa con debiti contributivi e/o fiscali (soprattutto di importo rilevante) e/o che adopera particolari tipologie di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, di somministrazione di manodopera).				Circostanze che inducono a dubitare della sussistenza di capacità economico/finanziarie e tecnico/professionali adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali. Le informazioni necessarie sono rilevabili dalla Nota integrativa al bilancio, tramite la consultazione del Registro delle Imprese.
(4)	Soggetto già "in difficoltà", secondo la previsione dell'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.				In sintesi, è "in difficoltà" un'impresa che, a seconda della forma giuridica, sia: <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzata da un rapporto deficitario tra capitale sociale/fondi propri e perdite cumulate; • oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; • destinataria di aiuti per il salvataggio che non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia; • soggetta a un piano di ristrutturazione; • caratterizzata da un rapporto deficitario tra patrimonio netto e debiti. Tali circostanze sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(5)	Impresa che svolge attività non attinenti all'oggetto dell'appalto.				Circostanza che induce a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie e tecnico/professionali adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali. Tali informazioni sono rilevabili dalla consultazione del Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
(6)	Stipula di negozi giuridici in qualità di avente causa (ad esempio, l'acquisizione di partecipazioni o aziende), in epoca successiva all'aggiudicazione dell'appalto.				Condotte che potrebbero risultare strumentali alla distrazione delle risorse pubbliche ricevute. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.

d. aspetti afferenti alla comunicazione d'impresa

(1)	Impresa assente in internet o presente con un sito web non aggiornato da tempo.				Circostanze che inducono a dubitare si tratti di una realtà imprenditoriale adeguatamente strutturata, in relazione agli obblighi contrattuali. Le informazioni sono rilevabili tramite la consultazione di "fonti aperte".
(2)	Rappresentante dell'impresa affidataria che, senza apparenti motivi o anche improvvisamente, evita contatti diretti con la stazione appaltante, conferendo abitualmente deleghe o procure incoerenti, oppure varia frequentemente i soggetti delegati.				Nel caso in cui il soggetto referente mostri una scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo della commessa, oppure sia accompagnato da altri soggetti che si dimostrano interessati all'operazione, potrebbe generarsi il sospetto che il rappresentante agisca non per conto proprio, bensì di terzi. Egli potrebbe essere, quindi, un mero "prestanome", in ipotesi anche di una persona con un profilo reputazionale che lo rende inidoneo a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese (qualora risultino depositate eventuali procure), oppure tramite "fonti aperte".
(3)	Soggetto che rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui ne ha la disponibilità.				Circostanze che potrebbero indurre ad ipotizzare che il soggetto delegato sia, in realtà, l'amministratore "di fatto". Gli elementi indiziari potrebbero essere ricavati dal Registro delle Imprese (qualora tra gli atti depositati risultino eventuali procure), oppure tramite "fonti aperte".
(4)	Opacità nelle comunicazioni sociali (ad esempio, per la mancata presentazione dei bilanci).				In relazione alla tipologia dell'operatore economico, potrebbe sussistere l'obbligo di redazione e trasmissione dei bilanci alla competente Camera di Commercio. Sul punto, particolare attenzione merita la presentazione in momenti ampiamente successivi ai termini previsti. Bilanci falsi potrebbero essere predisposti al solo fine di precostituire la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara. Le informazioni necessarie sono acquisibili dal Registro delle Imprese.

(5)	Presentazione di bilanci e/o altra documentazione contabile a ridosso dell'istanza di accesso alla procedura d'appalto.				Occorre prestare particolare attenzione anche al <i>layout</i> di stampa della documentazione (quali bilanci, ricevute di deposito dei bilanci, asseverazioni) che potrebbe risultare non esattamente conforme a quella ordinariamente riscontrata. Documentazione contabile falsa potrebbe essere predisposta al solo fine di partecipare alla procedura di gara. Le informazioni necessarie sono acquisibili dal Registro delle Imprese.
-----	---	--	--	--	--

e. indicatori generici sulla affidabilità del soggetto e sulla credibilità dell'iniziativa

(1)	Elementi di sospetto con riguardo alla veridicità delle informazioni oggetto di autodichiarazione, circa l'insussistenza di: <ul style="list-style-type: none"> • procedure esecutive di cui all'art. 474 del c.p.c.; • procedure concorsuali ai sensi della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); • misure cautelari civili o penali; • misure interdittive (art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia); • misure di prevenzione antimafia (ai sensi dell'art. 67, comprese le casistiche previste dal comma 8, del citato D.Lgs. n. 159/2011), eventualmente in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); • provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 231/2001. 				Il possesso di taluni requisiti per la partecipazione alla procedura di gara può formare oggetto di autocertificazione. Specialmente nei casi di contemporanea presenza di altri indici di rischio, è opportuno valutare se effettuare una verifica (anche parziale e/o a campione) delle informazioni autodichiarate. La maggior parte dei riscontri può avvenire consultando il Registro delle Imprese, il casellario giudiziale e la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. Per gli altri, in via residuale, è possibile far ricorso alle "fonti aperte".
(2)	Ricorso a professionisti che istruiscono le richieste di accesso alla procedura d'appalto per conto di più società e/o il cui studio è particolarmente distante dalla sede delle imprese di cui curano gli interessi.				Elementi che potrebbero indurre ad ipotizzare l'intermediazione di "facilitatori", i quali si propongono per garantire, anche con modalità illecite, il buon esito della procedura di gara. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o della banca dati Orbis.
(3)	Presentazione di una polizza fidejussoria per l'accesso alla procedura di appalto.				Situazione in cui occorre preliminarmente riscontrare: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni di irregolarità a carico della società assicuratrice, tramite la consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia; • se la società garante sia operativa da poco tempo, attraverso il Registro delle Imprese.
(4)	Presenza di notizie stampa negative (i.e. <i>adverse press</i>).				La presenza di tali notizie, con particolare riguardo all'eventuale coinvolgimento dell'impresa e/o di suoi esponenti in specifiche vicende di rilevanza penale (reati fiscali, contro la Pubblica Amministrazione, societari e delitti di criminalità organizzata), implica ulteriori approfondimenti dei profili reputazionali.

2. ASPETTI AFFERENTI AI PROFILI OGGETTIVI

a. fase di partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

(1)	Impresa sprovvista di requisiti dimensionali e/o tecnici adeguati alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero non dotata di personale e/o mezzi idonei, in termini sia quantitativi sia qualitativi.				Tale circostanza induce a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali. Informazioni utili sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla documentazione presentata o richiedibile alla parte.
(2)	Mancanza di convenienza economica, anche con riferimento al luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e all'effettiva capacità di provvedervi.				Tale circostanza induce ad ipotizzare che la partecipazione alla gara non sia legata a logiche imprenditoriali, bensì al solo fine di acquisire le risorse finanziarie pubbliche. Il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), all'art. 3, definisce convenienza economica la " <i>capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito</i> ".
(3)	Dimensioni economiche non adeguate all'oggetto dell'appalto (lavori, servizi e forniture).				Particolare riguardo merita il caso in cui l'impresa sia manifestamente sottodimensionata. Tale circostanza potrebbe indurre ad ipotizzare che la partecipazione alla gara non sia legata a logiche imprenditoriali, bensì finalizzata soltanto ad acquisire le risorse finanziarie pubbliche. Informazioni utili sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla documentazione presentata o richiedibile alla parte.
(4)	Partecipazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, cooperative o contratti di rete, qualora costituiti da imprese partecipanti che, per numero o dimensioni economiche, appaiono sproporzionate in rapporto al valore del contratto.				Attenzione particolare deve essere prestata nei casi in cui vi sia un numero eccessivo di partecipanti per aggiudicarsi commesse di non rilevante importo. Informazioni utili sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla documentazione presentata o richiedibile alla parte.
(5)	Coinvolgimento di sub-appaltatori o sub-fornitori di recente costituzione/neo fornitori della P.A., privi di solidità finanziaria, ovvero facenti capo o collegati a strutture organizzative aziendali inadeguate.				La carenza di un'adeguata struttura economico-finanziaria e/o di esperienza nel settore, da parte dei sub-appaltatori o sub-fornitori, potrebbe riflettersi negativamente sulla reale capacità dell'appaltatore di far fronte alle obbligazioni assunte. Informazioni di interesse possono essere rilevate dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.

(6)	Ricorso all'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, in specie con un contratto di avvalimento eccessivamente oneroso.				La circostanza potrebbe sottendere l'inadeguatezza (formale e/o sostanziale) dell'impresa all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il ricorso all'avvalimento plurimo o frazionato potrebbe rivelarsi una soluzione esclusivamente "di facciata" o antieconomica, utilizzata al solo scopo di accedere alle risorse pubbliche. Informazioni utili sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla documentazione presentata o richiedibile alla parte.
(7)	Assenza di professionalità adeguate e/o di una specifica esperienza nel settore.				Tale circostanza potrebbe generare dubbi sull'effettiva capacità di adempiere agli obblighi contrattuali. Informazioni utili sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla documentazione presentata o richiedibile alla parte.
(8)	Subappalti e/o avvalimenti concessi a imprese prive dell'attestato di qualificazione SOA.				La disponibilità o meno della certificazione SOA, anche quando non espressamente richiesta (nel caso di esecuzione di opere pubbliche di importo inferiore o uguale a 150.000 euro), è comunque un elemento oggettivo di cui tenere conto nella valutazione complessiva dell'affidabilità dell'impresa.

b. fase di presentazione delle offerte

(1)	Presentazione di offerte con eccessivo ribasso, specie nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e/o se il contratto è caratterizzato da elevata complessità, oppure pervenga un'unica offerta.				Tale circostanza induce ad ipotizzare che la partecipazione alla gara non sia legata a logiche imprenditoriali, bensì finalizzata soltanto ad acquisire le risorse finanziarie pubbliche.
(2)	Presentazione dell'offerta nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti, requisiti particolarmente stringenti e/o oneri di partecipazione elevati.				Tale circostanza assume rilievo soprattutto laddove sia posta in relazione con altri elementi di anomalia riferibili all'effettiva capacità dell'impresa di adempiere agli obblighi contrattuali.
(3)	Presentazione di offerte ripetute da parte di una o di un ristretto numero di imprese, anche non formalmente aderenti allo stesso gruppo societario, per differenti bandi e/o in diverse aree geografiche.				Elementi che potrebbero indurre ad ipotizzare l'esistenza di un'unica regia, con lo scopo di appropriarsi indebitamente delle risorse pubbliche, soprattutto qualora alcune delle imprese riconducibili al medesimo centro di interessi risultino, di volta in volta, aggiudicatrici di differenti bandi.
(4)	Presentazione di offerte da parte di imprese formalmente distinte, in realtà riconducibili ad un unico centro di interessi, con effetti potenzialmente distortivi.				Gli indici rivelatori della possibile esistenza di un collegamento sostanziale tra soggetti economici apparentemente distinti, che partecipano al medesimo procedimento di aggiudicazione, potrebbero rinvenirsi: <ul style="list-style-type: none"> • nel recapito di offerte da parte di imprese diverse con sedi o unità locali coincidenti, oppure poste in aree geografiche contigue, soprattutto se il deposito avviene in tempi ravvicinati ed in prossimità del termine di scadenza del bando; • nel fatto che le rispettive comunicazioni provengano dal medesimo soggetto delegato o indirizzo (p.e.c., mail, IP); • nell'assimilabilità della grafica e dei caratteri utilizzati nei rispettivi documenti intestati; • nella presenza, all'interno delle comunicazioni o della documentazione presentata, di elementi comuni (recapiti di telefono, fax, indirizzi, etc.); • nella ricorrenza delle medesime figure professionali esterne che affiancano o coordinano le imprese offerenti.

c. contesto in cui si svolge la gara

(1)	Osservazione di comportamenti tali da impedire oppure ostacolare l'ingresso nel mercato di altri operatori economici (c.d. barriera all'entrata).				La barriera all'entrata è un elemento che ostacola la concorrenza. Imprese già attive in un determinato mercato potrebbero accordarsi, ostacolando l'ingresso di nuovi soggetti economici, così da garantirsi maggiori profitti. Tali condotte potrebbero manifestarsi attraverso l'anomala assenza di <i>competitors</i> nelle gare bandite per appalti caratterizzati da requisiti di partecipazione particolarmente stringenti.
(2)	Presenza di particolari condizioni di mercato e/o caratteristiche dei lavori, beni o servizi oggetto di appalto che potrebbero favorire la costituzione di "cartelli d'impresa".				La costituzione di "cartelli di imprese" introduce il potenziale rischio che gli operatori economici si accordino sui contenuti delle loro offerte. Particolare attenzione meritano i casi in cui il mercato di riferimento sia connotato da una sostanziale assimilabilità o fungibilità dei prodotti o delle prestazioni.
(3)	Appalto afferente a forniture caratterizzate da un elevato indice di immaterialità (ad esempio, corsi di formazione o servizi informatici).				Tali prestazioni appaiono oggettivamente esposte ad un più elevato rischio di irregolarità, considerate le maggiori difficoltà nel riscontrarne "a posteriori" l'effettività.

d. fase di esecuzione del contratto

(1)	Soggetti che, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, adottano anomale politiche di mobilità del personale.				Tali circostanze acquisiscono particolare rilievo quando implicano un ridimensionamento del numero del personale effettivamente deputato all'esecuzione dell'appalto, soprattutto in relazione ad attività che prevedono un largo ricorso alla manodopera. Informazioni di interesse sono rilevabili dal Registro delle Imprese o dalle risultanze di controlli effettuati <i>in loco</i> .
-----	---	--	--	--	---

(2)	Utilizzo sistematico o anomalo dell'istituto del distacco di personale.				Tale circostanza, specie se concomitante con il ricorso al "nolo a freddo" di attrezzature e macchinari, potrebbe rivelare l'esistenza di subappalti "di fatto", non autorizzati, quando non anche più gravi fenomeni illeciti (connessi a infiltrazioni della criminalità organizzata, frodi o reati contro la P.A.). L'istituto del distacco di personale è corretto solo in presenza dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • l'interesse del datore di lavoro/distaccante; • la temporaneità del distacco stesso; • lo svolgimento di un'attività lavorativa nell'interesse del datore distaccante.
(3)	Simulazione di contratti di "subfornitura" a fronte di effettivi "subappalti", al fine di aggirare i regimi autorizzatori previsti.				Circostanza che potrebbe generare dubbi sull'effettiva capacità di adempiere agli obblighi contrattuali. Mentre il subappaltatore assume l'onere di eseguire in tutto o in parte una prestazione alla quale è obbligato l'appaltatore, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell'appaltatore specifici beni e/o servizi.
(4)	Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione (variazione delle prestazioni originarie, allungamento dei termini di ultimazione, rinvio, rinnovi o proroghe, servizi o forniture, fuori dei casi previsti, significativo incremento dell'importo pattuito).				Circostanze che inducono a dubitare della sussistenza di capacità economico/finanziarie e tecnico/professionali adeguate e coerenti agli obblighi contrattuali, oppure ad ipotizzare un possibile tentativo di giustificare la lievitazione dei costi di realizzazione, al fine di ottenere ingiusti maggiori profitti.

Dati Riepilogativi

	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	Note di sintesi
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				

DATA DEL CONTROLLO:



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Check list a supporto dell'attività di valutazione del rischio di frodi nel PNRR

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo (SI), negativo (NO) o se il dato non è applicabile (N.A.). Nel campo note vengono fornite alcune precisazioni tese a facilitare la corretta interpretazione dell'indicatore di anomalia corrispondente. In calce è riportato il dato riepilogativo.

INDICATORI DI ANOMALIE		SI	N.A.	NO	Note
INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI INCENTIVI					
1. Elementi riguardanti il ciclo di vita aziendale degli operatori economici					
a.	Avvio dell'impresa in prossimità della richiesta della misura agevolativa.				L'avvio dell'attività d'impresa potrebbe essere preordinato al solo accesso alla misura, anche per finalità illecite. Le informazioni necessarie possono essere ricavate dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis dell'editore Bureau van Dijk.
b.	Variazione dell'attività nell'imminenza della richiesta di accesso alla misura agevolativa.				Non si può escludere che la modifica sia preordinata al rispetto dei requisiti di accesso alla misura, anche per finalità illecite. Le informazioni necessarie possono essere rilevate dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
c.	Operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) o di ristrutturazione aziendale (cessione, affitto d'azienda o di un ramo di essa) in prossimità dell'accesso alla misura.				Tali operazioni potrebbero essere finalizzate a determinare i presupposti per accedere alla misura, anche per finalità illecite. Le informazioni necessarie sono ricavabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
d.	Stato anomalo di attività desunto dai registri camerali.				Si tratta dei casi di cessazione, inattività, liquidazione, fallimento e custodia giudiziaria. Le informazioni sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
2. Elementi riferibili alla struttura dell'impresa					
a.	Soggetto economico: - nella forma di ditta individuale o, comunque, con volume d'affari limitato; - con un capitale sociale o patrimonio netto minimo (o negativo), che richiede risorse di importo elevato.				Sono circostanze che inducono a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie adeguate e coerenti alle finalità della misura. Tali informazioni sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
b.	Assenza di una sede operativa in Italia.				Elemento che può considerarsi incoerente, soprattutto se la misura prevede l'impiego di fondi pubblici prevalentemente sul territorio nazionale. Tale informazione è rilevabile dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
c.	Impresa amministrata (o in cui subentrano amministratori) e/o le cui partecipazioni sono detenute (o vengono acquisite) da amministratori/soci giovani o, al contrario, in età avanzata.				Si può, ad esempio, porre maggiore attenzione ai soggetti di età minore di 25 anni o maggiore di 75. Una verifica preliminare potrebbe consentire di individuare i cosiddetti "prestanome", specialmente nel caso in cui emergano elementi che inducono a dubitare delle capacità economiche e/o professionali. In questo caso, andrà inoltre verificata la riconducibilità al medesimo soggetto di altre imprese che hanno avuto accesso a fondi pubblici. Tale ultima circostanza può essere rilevata dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite in ulteriori soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis. Parallelamente, potrebbe essere utile approfondire il profilo soggettivo della persona sostituita, al fine di rilevarne l'eventuale perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, attraverso notizie apprese da "fonti aperte", inerenti alla commissione di reati contro la P.A.).
d.	Impresa amministrata e/o rappresentata legalmente da soggetti che hanno ricoperto incarichi analoghi in diverse società caratterizzate da periodi di attività relativamente brevi.				Una verifica preliminare potrebbe consentire di individuare i cosiddetti "prestanome abituali". In questo caso costituirebbe un ulteriore elemento di rischio il fatto che le imprese ad essi formalmente riconducibili risultino avere la medesima sede legale e/o abbiano percepito fondi pubblici. Tale ultima circostanza può essere rilevata dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite in più soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
e.	Presenza di complesse "anomale" strutture di controllo, con holding estere, con maggiore riguardo a quelle aventi sede in Paesi ad alto rischio di riciclaggio e/o a fiscalità privilegiata.				Circostanze che potrebbero essere sintomatiche di potenziali fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, specialmente qualora vengano presentati documenti o garanzie attestanti cospicue disponibilità finanziarie in detti Paesi. Particolare attenzione va rivolta alla presenza nella catena di controllo di trust, fiduciarie, fondazioni o altri veicoli societari "opachi", che non consentano di identificarne il titolare effettivo, tale intendendo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la "persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.

3. Elementi riguardanti la gestione dell'impresa

a.	Presenza, anche ripetuta, nei periodi di imposta antecedenti alla richiesta della misura, di perdite di esercizio, specie se di considerevole importo.				Tali circostanze inducono a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie adeguate e coerenti alle finalità della misura. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
b.	Effettuazione di aumenti di capitale sociale, potenzialmente fittizi, a ridosso della richiesta di accesso alla misura.				Gli aumenti di capitale potrebbero essere finalizzati a dimostrare l'affidabilità dell'impresa e/o la sua capacità di restituzione del finanziamento. In tal senso, possono ritenersi significativi gli aumenti deliberati con il conferimento di immobilizzazioni immateriali, specie se non strettamente inerenti all'attività svolta, oppure se provengono da soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario o centro di interessi. Tali informazioni sono rilevabili dalla Nota integrativa al bilancio, acquisibile tramite la consultazione del Registro delle Imprese.
c.	Sussistenza di debiti contributivi e/o fiscali, soprattutto se di rilevante importo, e/o di particolari tipologie di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, di somministrazione di manodopera).				Circostanze che inducono a dubitare della sussistenza di condizioni economico/finanziarie e tecnico/professionali adeguate e coerenti alle finalità della misura. Tali informazioni sono rilevabili dalla Nota integrativa al bilancio, acquisibile tramite la consultazione del Registro delle Imprese.
d.	Soggetto già "in difficoltà", secondo la previsione dell'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.				In sintesi, è "in difficoltà" un'impresa che, a seconda della forma giuridica, sia: <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzata da un rapporto deficitario tra capitale sociale/fondi propri e perdite cumulate; • oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; • destinataria di aiuti per il salvataggio che non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia; • soggetta a un piano di ristrutturazione; • caratterizzata da un rapporto deficitario tra patrimonio netto e debiti. Tali circostanze sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
e.	Richieste di incentivi pubblici, anche previsti da diverse disposizioni di legge, in un ristretto arco temporale, da più società appartenenti allo stesso gruppo, soprattutto se vengono presentate le medesime garanzie.				Elementi che potrebbero sottintendere il tentativo di aggirare il generale divieto di doppio finanziamento degli interventi. Le informazioni sugli incentivi alle imprese possono essere rilevate dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite presso ulteriori soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
f.	Svolgimento di attività commerciali non attinenti all'oggetto della misura richiesta.				Circostanza che induce a dubitare della sussistenza di requisiti tecnico/professionali adeguati e coerenti alle finalità della misura. Tali informazioni sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.
g.	Stipula di negozi giuridici in qualità di avente causa (ad esempio, l'acquisizione di partecipazioni o aziende), in epoca successiva all'ottenimento dei finanziamenti.				Condotte che potrebbero risultare strumentali alla distrazione delle risorse. Tali circostanze sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.

4. Aspetti afferenti alla comunicazione d'impresa

a.	Impresa assente in <i>internet</i> o presente con un sito <i>web</i> non aggiornato da tempo.				Circostanze che inducono a dubitare si tratti di una realtà imprenditoriale adeguatamente strutturata, in relazione agli obiettivi perseguiti dalla misura. Le informazioni sono rilevabili tramite la consultazione di "fonti aperte".
b.	Soggetto che evita contatti diretti con l'Amministrazione, rilasciando abitualmente deleghe o procure in modo del tutto incoerente con l'attività svolta, oppure varia molto frequentemente i soggetti delegati.				Elementi che potrebbero indurre ad ipotizzare che il richiedente sia un semplice "prestanome", di persone con un profilo reputazionale inidoneo. Tale circostanza è rilevabile dal Registro delle Imprese (qualora risultino depositate eventuali procure), oppure tramite "fonti aperte".
c.	Soggetto che rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui ne ha la disponibilità.				Circostanze che potrebbero indurre ad ipotizzare che il soggetto delegato sia, in realtà, l'amministratore "di fatto". Gli elementi indiziari potrebbero essere ricavati dal Registro delle Imprese (qualora tra gli atti depositati risultino eventuali procure), oppure tramite "fonti aperte".
d.	Opacità nelle comunicazioni sociali (ad esempio, per la mancata presentazione dei bilanci).				In relazione alla tipologia dell'operatore economico, potrebbe sussistere l'obbligo di redazione e trasmissione dei bilanci alla competente Camera di Commercio. Sul punto, particolare attenzione merita il deposito in momenti ampiamente successivi ai termini previsti. Bilanci falsi potrebbero essere predisposti al solo fine di preconstituire la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Le informazioni necessarie sono acquisibili dal Registro delle Imprese.
e.	Presentazione di bilanci e/o altra documentazione contabile a ridosso dell'istanza di accesso all'incentivo.				Occorre prestare particolare attenzione anche al <i>layout</i> di stampa della documentazione (quali bilanci, ricevute di deposito dei bilanci, asseverazioni) che potrebbe risultare non esattamente conforme a quella ordinariamente riscontrata. Documentazione contabile falsa potrebbe essere predisposta al solo fine di supportare la presentazione delle domande di accesso ai benefici pubblici. Le informazioni necessarie sono acquisibili dal Registro delle Imprese.

5. Indicatori generici sulla affidabilità del soggetto e sulla credibilità dell'iniziativa

<p>a. Presentazione di richieste di incentivi da parte di imprese aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più soci e/o amministratori in comune, o riconducibili al medesimo titolare effettivo o a soggetti allo stesso collegati.</p>				<p>Elementi che potrebbero indurre a ipotizzare l'esistenza di un'unica regia, con lo scopo di appropriarsi indebitamente delle risorse. In questo caso, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di anomalia la coincidenza dell'indirizzo delle sedi legali dei diversi soggetti giuridici. Le informazioni sugli incentivi ottenuti possono essere rilevate dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le cariche sociali rivestite in ulteriori soggetti economici sono acquisibili dal Registro delle Imprese.</p>
<p>b. Elementi di sospetto con riguardo alla veridicità delle informazioni oggetto di autodichiarazione, circa l'insussistenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure esecutive di cui all'art. 474 del c.p.c.; • procedure concorsuali ai sensi della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); • misure cautelari civili o penali; • misure interdittive (art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia); • misure di prevenzione antimafia (ai sensi dell'art. 67, comprese le casistiche previste dal comma 8, del citato D.Lgs. n. 159/2011), eventualmente in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); • provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 231/2001. 				<p>Il possesso di taluni requisiti per l'accesso agli incentivi pubblici può formare oggetto di autocertificazione. Specialmente nei casi di contemporanea presenza di altri indici di rischio, è opportuno valutare se effettuare una verifica (anche parziale e/o a campione) delle informazioni autodichiarate. La maggior parte dei riscontri può avvenire consultando il Registro delle Imprese, il casellario giudiziale e la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. Per gli altri, in via residuale, è possibile far ricorso alle "fonti aperte".</p>
<p>c. Ricorso a professionisti che richiedono incentivi per conto di più società e/o il cui studio è particolarmente distante dalla sede delle imprese di cui curano gli interessi.</p>				<p>Elementi che potrebbero indurre ad ipotizzare l'intermediazione di "facilitatori", i quali si propongono per garantire, anche con modalità illecite, l'accesso ai finanziamenti. Le informazioni necessarie sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.</p>
<p>d. Presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia della richiesta di incentivo.</p>				<p>Situazione in cui occorre preliminarmente riscontrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni di irregolarità a carico della società assicuratrice, tramite la consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia; • se la società garante sia operativa da poco tempo, attraverso il Registro delle Imprese.
<p>e. Presenza di notizie stampa negative (i.e. <i>adverse press</i>).</p>				<p>La presenza di tali notizie, con particolare riguardo all'eventuale coinvolgimento dell'impresa e/o di suoi esponenti in specifiche vicende di rilevanza penale (reati fiscali, contro la Pubblica Amministrazione, societari e delitti di criminalità organizzata), implica ulteriori approfondimenti dei profili reputazionali.</p>
<p>f. Rilevazione di interessenze e/o possibili conflitti di interesse tra l'impresa richiedente (o suoi esponenti) e la controparte contrattuale per la realizzazione dell'investimento (ad esempio, prestatore di servizi o locatore di immobile).</p>				<p>Il conflitto di interessi si configura quando l'imparzialità delle scelte imprenditoriali (del beneficiario dell'investimento) è compromessa da legami familiari o affettivi, da interessi economici o di qualsiasi altra natura con la controparte.</p>
<p>g. Eventuali misure ulteriori di finanziamento pubblico (cumulo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un determinato progetto/operatività coerentemente con i limiti imposti dalla normativa europea (divieto di doppio finanziamento); • in favore del medesimo soggetto, con eventuale attinenza all'intervento in questione. 				<p>Tra le possibili irregolarità nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche assume particolare rilevanza il tema del "doppio finanziamento". In sintesi, il principio di base da rispettare è che il medesimo costo di un intervento sovvenzionato non può essere ristorato più volte, facendo ricorso a più fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. In tal caso, infatti, si avrebbe l'effetto di "superare" il costo sostenuto, ricavando un profitto dalle agevolazioni ricevute. Peraltro, rispetto al divieto di doppio finanziamento, bisogna tenere ben distinto il caso di cumulo delle agevolazioni. Per uno stesso investimento, infatti, si può ben ricorrere a più forme di sostegno pubblico, che vengono in tale modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti del progetto. Nella maggior parte dei casi, tali circostanze sono rilevabili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.</p>
<p>h. Acquisto di assef patrimoniali (ad esempio, terreni agricoli, fabbricati o altro) in prossimità della richiesta di accesso alla misura, quando la disponibilità di tali beni ne costituisce uno dei requisiti.</p>				<p>Non si può escludere che l'acquisizione dell'assef sia preordinata al solo scopo di avere accesso alla misura, per finalità illecite. Le informazioni sono rilevabili dal Registro delle Imprese e/o dalla banca dati Orbis.</p>

Dati Riepilogativi

	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	Note di sintesi
Esito complessivo del controllo				

DATA DEL CONTROLLO: